



Questura di Roma

Cat. E2 Prot Mipg

Roma, 11 Maggio 2021

Circolare

UFFICI DELLA QUESTURA

Vice Questore Vicario

Divisioni ed Uffici Questura

Distretti e Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati

Sezioni di P.G. – Polizia di Stato – Procura Repubblica presso

Tribunale di Roma, Tivoli, Civitavecchia, Velletri e Tribunale dei Minori

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE OO.SS.

S.I.U.L.P.

S.A.P.

SIAP - USIP

FSP POLIZIA DI STATO ES – LS – PNFD – LISIPO - CONSAP -MP

FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS

FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA

e p.c.:

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della P.S.

Segreteria del Dipartimento della P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Questura di Roma - Regolamento per l'autorizzazione alla fruizione dei posti letto presso gli alloggi collettivi di servizio.

Si trasmette l'allegato Regolamento per l'autorizzazione alla fruizione dei posti letto presso gli alloggi collettivi di servizio, condiviso e sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, con preghiera di renderne edotto tutto il personale dipendente.

S'inoltra all'Ufficio che legge per conoscenza come da precorse intese.

IL QUESTORE
(Esposito)



Questura di Roma

REGOLAMENTO PER L' AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI POSTI LETTI PRESSO GLI ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO

(art. 49 comma 4 D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782)

Art.1 (DESTINATARI)

Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 49 comma 5 del "Regolamento di servizio", possono presentare domanda per l'autorizzazione alla fruizione dei posti letto presso gli alloggi collettivi della Questura di Roma, sussistendone la disponibilità:

- a) Il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 2;
- b) Il personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici e reparti della provincia di Roma, che non siano dotati di alloggi di servizio collettivi o che non ne abbiano la temporanea disponibilità, in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 2.

Nei casi indicati al precedente punto b) le istanze dovranno essere inoltrate per competenza solo ed esclusivamente all'ufficio logistico di pertinenza che, dopo averle valutate in relazione alla propria capacità ricettiva, provvederà, se necessario, ad inoltrarle alla Questura di Roma per un eventuale possibile accoglimento, dopo che siano state soddisfatte le prioritarie esigenze di servizio del personale in forza ed avente i medesimi requisiti.

Art. 2 (CRITERI DI ASSEGNAZIONE)

Al fine di consentire il prioritario recupero psicofisico delle energie indispensabile per l'impiego in servizio, al personale della Polizia di Stato indicato nell'art. 1, lettera a), qualora in possesso di uno dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità decrescente, potrà essere concessa l'autorizzazione a fruire di uno dei posti letto disponibili negli alloggi collettivi della Questura di Roma:

1. Personale stabilmente impiegato in servizi continuativi



Questura di Roma

2. Personale stabilmente impiegato nella turnazione 8 – 20

A parità di turnazione nei servizi, verrà applicato il seguente ulteriore livello di priorità decrescente:

1. Personale con nucleo familiare fuori regione
2. Personale con nucleo familiare fuori provincia
3. Personale domiciliato fuori da comuni limitrofi alla sede di servizio

A parità di requisiti, le singole istanze dei dipendenti verranno soddisfatte nell'ordine di presentazione della domanda agli uffici di appartenenza.

Per "comune limitrofo" si intende un comune ubicato nel raggio di 50 km dalla sede di servizio del dipendente, o comunque raggiungibile entro 60 minuti sulla base di rilevazioni effettuate mediante siti internet specializzati.

Gli alloggi collettivi non possono essere concessi al personale che abbia la proprietà o disponibilità (diritto reale di godimento) di un'abitazione nel comune dove presta servizio e in quelli limitrofi.

Per l'assegnazione del posto letto al personale della Polizia di Stato indicato nell'art. 1, lettera b) si applicano i medesimi criteri di priorità.

Art. 3

(MODALITA' DI INOLTRO DELLA DOMANDA)

Il personale interessato alla fruizione di un posto letto, dopo aver compilato in autocertificazione il modulo di richiesta (all.1), lo consegnerà al Dirigente dell'ufficio di appartenenza che, dopo aver accertato il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2, provvederà ad inoltrarlo con un proprio parere all'Ufficio Servizi Tecnico Logistici (di seguito USTL) per la relativa concessione o l'inserimento in graduatoria di attesa.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà sottoscrivere per accettazione il provvedimento di concessione del posto letto che gli viene assegnato (all.3), impegnandosi al rispetto delle disposizioni in esso contenute e relative ai doveri conseguenti alla fruizione dell'alloggio. In caso di rifiuto del posto assegnato, l'istanza verrà archiviata.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche per eventuali domande di cambio letto, che saranno inoltrate e valutate con le medesime modalità precedentemente descritte previa compilazione del modulo predisposto (all.2).



Questura di Roma

Si precisa che il nuovo posto letto potrà essere consegnato al dipendente solo dopo che questi abbia rilasciato quello precedentemente occupato.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare immediatamente al proprio ufficio di appartenenza tutte le variazioni dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'alloggio, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all'USTL.

L'Amministrazione effettua verifiche a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese e sottoscritte dai dipendenti nel modulo di domanda e procede periodicamente ad accertare la permanenza dei requisiti indicati nell'art. 2 da parte di tutti gli alloggiati.

Art. 4

(DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE)

La concessione ha durata complessiva di cinque anni, terminati i quali il dipendente dovrà riconsegnare il posto letto.

Ulteriore permanenza di anni tre potrà essere autorizzata, per una sola volta, esclusivamente al personale in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 ed in attesa di trasferimento a domanda fuori sede, con la possibilità di ulteriori proroghe temporanee in relazione ai tempi di attesa per il trasferimento richiesto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre d'ufficio cambi di posto letto per incrementare la prossimità tra l'alloggio assegnato e la sede di servizio del dipendente.

Art. 5

(RISERVE E ALLOGGI DI TRANSITO)

Considerata l'obbligatorietà di fornire alloggio agli agenti in prova e frequentatori di corso sancita dall'art. 49 del D.P.R. 782/1985, la Questura di Roma riserva un'aliquota di 80 posti letto liberi per tale esigenza. Detti posti possono essere impiegati anche per soddisfare esigenze temporanee di altro personale autorizzato, in transito o effettivo presso uffici e reparti della provincia e che, svolgendo saltuariamente servizi particolarmente impegnativi, o effettuati nei quadranti serali e/o notturni, necessiti di un alloggio giornaliero al termine del servizio.

Un'ulteriore aliquota di 40 posti letto è riservata al "progetto di solidarietà" in favore del personale afflitto da improvvise e gravi necessità personali, che potrà accedervi, previo inoltre di motivata richiesta scritta al proprio ufficio di appartenenza, per la



Questura di Roma

durata massima di un anno, prorogabile di sei mesi nei casi più gravi e per ulteriori sei mesi per situazioni gravi documentabili.

Art. 6

(MANTENIMENTO DEL POSTO LETTO)

Il personale della Polizia di Stato che fruisce di alloggio collettivo di servizio è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni di corretto utilizzo riportate nell'unito regolamento di condotta, la cui inosservanza comporta l'attivazione del procedimento di revoca della concessione con l'obbligo di liberare il posto letto occupato entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.

L'eventuale perdita dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente regolamento comporta l'obbligo per il dipendente di liberare il posto letto entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento conseguente al relativo accertamento.

Il Responsabile della struttura dove alloggia il dipendente dovrà comunicare immediatamente l'avvenuta riconsegna sia del posto letto che della chiave della celletta di sicurezza assegnata per la custodia dell'arma.

Art. 7

(DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione all'utilizzo del posto letto decade:

- per naturale esaurimento del periodo di durata della concessione (art. 4)
- per il venir meno dei requisiti o delle esigenze che hanno determinato l'accoglimento della domanda
- per inosservanza dei regolamenti e delle prescrizioni inerenti l'uso degli alloggi collettivi
- per collocamento in quiescenza, dimissioni volontarie, destituzione dal servizio, comando in altre Amministrazioni, mandato elettorale
- per dichiarazione di dati errati o mendaci, o mancata comunicazione di fatti, o eventi, che determinano o potrebbero determinare la perdita del titolo

Il personale trasferito in altri uffici e reparti della provincia, permanendo temporaneamente nell'alloggio, è tenuto ad inoltrare una nuova istanza presso l'ufficio o reparto di destinazione, secondo la procedura indicata nel precedente art. 1 lettera b).



Questura di Roma

Art. 8 (RECUPERO DEL POSTO LETTO)

Il dipendente interessato da un provvedimento di revoca, non più autorizzato a permanere nell'alloggio collettivo di servizio, dovrà rilasciare il posto letto entro i termini stabiliti dall'art. 6.

In caso di inosservanza di tali termini il dirigente dell'USTL, previa comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo, disporrà il recupero dell'alloggio con accesso forzoso e contestuale redazione di verbale di quanto rinvenuto all'interno, rilevando lo stato dei luoghi anche senza la presenza del dipendente interessato.

Gli effetti personali saranno depositati presso un locale dell'Amministrazione per 30 giorni decorsi i quali, in assenza di giustificato motivo, verrà incaricata una ditta con spese di imballaggio, facchinaggio, trasporto e custodia delle masserizie a carico del dipendente inadempiente.

Art. 9 (DISCIPLINA TRANSITORIA)

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che si perfezionerà con la firma del Signor Questore e la trasmissione di una circolare a tutti gli Uffici, si procederà ad avviare un procedimento amministrativo, per la restituzione dei posti letto, nei confronti del personale che risulti privo dei requisiti indicati (artt. 2 e 4).

Detto personale dovrà liberare l'alloggio entro il termine di mesi quattro dalla data di notifica del provvedimento di revoca del posto letto: decorso tale termine, si procederà al recupero del posto ai sensi del precedente art. 8.